

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 49

44° anno

15 febbraio 2001

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2001/C 49/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2001/C 49/02	Modifica da parte dell'Italia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Cagliari, Olbia e Alghero da una parte e Roma e Milano dall'altra .....	2
2001/C 49/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2340 — EDP/Cajastur/Cáser/Hidroeléctrica del Cantábrico) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	3
2001/C 49/04	Notifica di un accordo di cooperazione Pratica COMP/38.064/F2 — DaimlerChrysler AG/Ford Motor Company/General Motors Corporation/Nissan Motor Co. Ltd/Renault SA — Covisint <sup>(1)</sup> .....	4
2001/C 49/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2243 — Stora Enso/Assidomän/JV) <sup>(1)</sup> .....	5
2001/C 49/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2285 — Schroder Ventures Limited/Homebase) <sup>(1)</sup> .....	5
2001/C 49/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2255 — Telefonica Intercontinental/Sonera 3G Holding/Consortium IPSE 2000) <sup>(1)</sup> .....	6
2001/C 49/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2248 — CVC/Advent/Carlyle/Lafarge Matériaux de Spécialités) <sup>(1)</sup> .....	6
2001/C 49/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2259 — Terra/Amadeus/1Travel.com) <sup>(1)</sup> .....	7
2001/C 49/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2246 — Sofinim/KBC Invest/Mercator & Noordstar/VIV/Tournesoleon/De Clerck/FOC) <sup>(1)</sup> .....	7

**IT**

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

**Corte EFTA**

2001/C 49/11	Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dal Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein) su decisione del detto Tribunale del 13 giugno 2000 nella causa del Dr Johann Brändle (Causa E-4/00) .....	8
2001/C 49/12	Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dal Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein) su decisione del detto Tribunale del 13 giugno 2000 nella causa del Dr Josef Mangold (Causa E-5/00) .....	8
2001/C 49/13	Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da parte del Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein) su decisione del detto Tribunale del 15 giugno 2000 nella causa del Dr Jürgen Tschannett (Causa E-6/00) .....	9
2001/C 49/14	Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dall'Arbeidsretten (il Tribunale del lavoro della Norvegia) il 27 settembre 2000 nella causa Landsorganisasjonen i Norge (Federazione norvegese dei sindacati), e Norsk Kommuneforbund (Sindacato norvegese degli impiegati municipali) contro Kommunenes Sentralforbund (Associazione norvegese delle autorità locali e regionali) e altri (Causa E-8/00) .....	9
2001/C 49/15	Ricorso presentato il 21 dicembre 2000 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-9/00) .....	10

## II Atti preparatori

.....

## III Informazioni

**Commissione**

2001/C 49/16	Invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione denominato «Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base delle conoscenze socioeconomiche» — Borse Marie Curie di ospitalità nelle imprese — <i>Identificativo dell'invito IHP-MCHI-01-1</i> .....	12
2001/C 49/17	Invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «accrescere il potenziale umano e la base di conoscenze socioeconomiche» — Borse Marie Curie: soggiorni presso i centri di formazione — <i>identificativo dell'invito IHP-MCHT-01-1</i> e Borse Marie Curie di ospitalità per lo sviluppo — <i>identificativo dell'invito IHP-MCHD-01-1</i> ...	14
2001/C 49/18	Invito a presentare progetti (VP/2001/006) — Linea di bilancio B3-4003: «Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese» .....	16

## I

*(Comunicazioni)*

## COMMISSIONE

**Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>****14 febbraio 2001**

(2001/C 49/01)

<b>1 euro</b>	=	7,4617	corone danesi
	=	9,0355	corone svedesi
	=	0,6306	sterline inglesi
	=	0,9178	dollari USA
	=	1,3969	dollari canadesi
	=	106,61	yen giapponesi
	=	1,5355	franchi svizzeri
	=	8,219	corone norvegesi
	=	79,03	corone islandesi <sup>(2)</sup>
	=	1,7326	dollari australiani
	=	2,1277	dollari neozelandesi
	=	7,2529	rand sudafricani <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(2)</sup> Fonte: Commissione.

**Modifica da parte dell'Italia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Cagliari, Olbia e Alghero da una parte e Roma e Milano dall'altra**

(2001/C 49/02)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, e tenuto conto della delibera della Conferenza dei Servizi tenutasi a Cagliari in data 19 dicembre 2000, il Governo italiano, ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra Cagliari, Olbia e Alghero da una parte e Roma e Milano dall'altra, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C/284 del 7 ottobre 2000 relativamente al punto 1.3, concernente le tariffe il cui contenuto è così sostituito:

1.3. TARIFFE

La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate deve includere una tariffa piena in classe economica senza limitazioni ed una tariffa agevolata, anch'essa senza limitazioni. Entrambe non possono superare gli importi per la sola andata, comprensivi di IVA ed al netto delle tasse aeroportuali, di seguito riportati:

Tratta	Tariffa piena (ITL)	Tariffa agevolata (ITL)
Cagliari-Roma e vv.	164 350	65 800
Cagliari-Milano e vv.	214 400	82 400
Olbia-Roma e vv.	138 900	65 800
Olbia-Milano e vv.	214 400	82 400
Alghero-Roma e vv.	164 350	65 800
Alghero-Milano e vv.	214 400	82 400

Ogni anno gli organi competenti rivedono queste tariffe massime sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente, calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. La revisione viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*.

In caso di variazione percentualmente superiore al 5 %, nella media rilevata nel semestre, del rapporto di cambio lira italiana/dollaro USA e/o del costo del carburante, le

tariffe devono essere modificate proporzionalmente alla variazione rilevata.

Gli aumenti o le riduzioni interverranno esclusivamente ed integralmente sull'ammontare delle tariffe piene.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il ministro dei Trasporti e della Navigazione, d'intesa con il presidente della Regione autonoma della Sardegna, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla Regione autonoma della Sardegna, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La revisione viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le tariffe agevolate nelle misure sopra specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno:

- ai residenti in Sardegna,
- agli emigranti sardi,
- ai residenti fuori Sardegna,
- ai disabili,
- ai giovani dai 2 ai 25 anni,
- agli anziani al di sopra dei 70 anni,
- agli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di età.

Resta immutato il contenuto degli oneri specificato negli altri punti della comunicazione pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* C/284 del 7 ottobre 2000.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.2340 — EDP/Cajastur/Cáser/Hidroeléctrica del Cantábrico)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2001/C 49/03)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 2 febbraio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa portoghese EDP-Electricidade de Portugal SA («EDP»), e le imprese spagnole Caja de Ahorros de Asturias («Cajastur») e Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros SA («Cáser») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa spagnola Hidroeléctrica del Cantábrico SA. («Hidrocantábrico») mediante offerta pubblica annunciata il 25 gennaio 2001 e contratto di gestione.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - EDP: produzione e distribuzione di elettricità principalmente in Portogallo, telecomunicazioni in Portogallo,
  - Cajastur: attività bancaria al dettaglio,
  - Cáser: assicurazione e fondi pensionistici,
  - Hidrocantábrico: generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica. Distribuzione e fornitura di gas e telecomunicazioni nella Asturie.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2340 — EDP/Cajastur/Cáser/Hidroeléctrica del Cantábrico, a seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70  
B-1000 Bruxelles

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

**Notifica di un accordo di cooperazione****Pratica COMP/38.064/F2 — DaimlerChrysler AG/Ford Motor Company/General Motors Corporation/Nissan Motor Co. Ltd/Renault SA — Covisint**

(2001/C 49/04)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 19 gennaio 2000, la Commissione ha ricevuto una notifica di accordi ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in base ai quali DaimlerChrysler AG, Ford Motor Company, General Motors Corporation, Nissan Motor Co., Ltd, Renault SA costituiscono una impresa comune, denominata Covisint, per la gestione di un sito per il commercio elettronico («electronic marketplace») attivo nella industria automobilistica.

2. L'impresa comune gestirà un sito per il commercio elettronico su Internet per l'acquisto di parti di ricambio, forniture e servizi per l'industria automobilistica, per il controllo della catena produttiva e per una più efficiente collaborazione nel disegno e nello sviluppo di prodotti indirizzati all'industria automobilistica. Covisint sarà aperta a tutte le imprese attive nell'industria automobilistica, inclusi i produttori di autoveicoli e i fornitori appartenenti a tutti i gradi della filiera produttiva. Commerce One e Oracle forniranno la tecnologia per l'organizzazione e il funzionamento del sito per il commercio elettronico.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che l'impresa comune notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sugli accordi notificati.

5. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre quindici giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 295 01 28] o tramite il servizio postale, indicando il numero di pratica COMP/38.064/F2, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Registro Concorrenza  
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L3 del 21.2.1962, pag. 204/62.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2243 — Stora Enso/Assidomän/JV)**

(2001/C 49/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 22 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2243. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2285 — Schroder Ventures Limited/Homebase)**

(2001/C 49/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 5 febbraio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2285. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2255 — Telefonica Intercontinental/Sonera 3G Holding/Consortium IPSE 2000)**

(2001/C 49/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 9 gennaio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2255. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2248 — CVC/Advent/Carlyle/Lafarge Matériaux de Spécialités)**

(2001/C 49/08)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 5 gennaio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 301M2248. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63



**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2259 — Terra/Amadeus/1Travel.com)**

(2001/C 49/09)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 17 gennaio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2259. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2246 — Sofinim/KBC Invest/Mercator & Noordstar/VIV/Tournesoleon/De Clerck/FOC)**

(2001/C 49/10)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 11 gennaio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2246. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO  
CORTE EFTA

**Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dal Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein) su decisione del detto Tribunale del 13 giugno 2000 nella causa del Dr Johann Brändle**

**(Causa E-4/00)**

(2001/C 49/11)

Il Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein), con decisione del 13 giugno 2000, ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo nella causa del Dr Johann Brändle, pervenuta alla cancelleria della Corte il 21 giugno 2000, in merito alla seguente questione:

Se la regola dello studio professionale unico, che, ai sensi della legge nazionale del Liechtenstein, si applica senza eccezione a tutti i medici, e, in particolare, se l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento dell'8 novembre 1988 sulle professioni mediche, il quale dispone che: «Un medico può esercitare la sua professione come libero professionista, individualmente o in associazione con altri, solo se titolare di una licenza che lo autorizza a farlo, e a condizione di essere egli stesso il solo a lavorare per suo conto nello studio professionale in questione. Un medico non può esercitare, né individualmente né in associazione con altri, in più di uno studio.», sia compatibile con il SEE e/o con l'accordo sullo spazio economico Europeo (accordo SEE) del 2 maggio 1992.

---

**Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dal Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein) su decisione del detto Tribunale del 13 giugno 2000 nella causa del Dr Josef Mangold**

**(Causa E-5/00)**

(2001/C 49/12)

Il Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein), con decisione del 13 giugno 2000, ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo nella causa del Dr Josef Mangold, pervenuta alla cancelleria della Corte il 21 giugno 2000, in merito alla seguente questione:

Se la regola dello studio professionale unico, che, ai sensi della legge nazionale del Liechtenstein, si applica senza eccezione a tutti i medici dentisti, e, in particolare, se l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento dell'8 novembre 1988 sulle professioni mediche, il quale dispone che: «Un dentista può esercitare la sua professione come libero professionista, individualmente o in associazione con altri, solo se titolare di una licenza che lo autorizza ad esercitare come libero professionista e solo a condizione che egli stesso lavori nello studio dentistico in questione. Un medico dentista non può esercitare, né individualmente né in associazione con altri, in più di uno studio», sia compatibile con il SEE e/o l'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) del 2 maggio 1992.

---

**Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da parte del Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein) su decisione del detto Tribunale del 15 giugno 2000 nella causa del Dr Jürgen Tschannett**

**(Causa E-6/00)**

(2001/C 49/13)

Il Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein), con decisione del 15 giugno 2000, ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo nella causa del Dr Jürgen Tschannett, pervenuta alla cancelleria della Corte il 21 giugno 2000, in merito alle seguenti questioni:

1. Se la regola dello studio professionale unico, che, ai sensi della legge nazionale del Liechtenstein, si applica a tutti i medici senza eccezione, e, in particolare, se l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento dell'8 novembre 1988 sulle professioni mediche, il quale dispone che: «Un medico può esercitare la sua professione come libero professionista, individualmente o in associazione con altri, solo se titolare di una licenza che lo autorizza a farlo, e a condizione di essere egli stesso il solo a lavorare per suo conto nello studio professionale in questione. Un medico non può esercitare, né individualmente né in associazione con altri, in più di uno studio.» sia compatibile con il SEE e/o con l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) del 2 maggio 1992.
2. Se la risposta alla prima domanda è nel senso che la regola dello studio professionale unico, così come stabilita all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento dell'8 novembre 1988 sulle professioni mediche, è fondamentalmente compatibile con l'accordo SEE, il tribunale vorrebbe sapere se ciò non significhi comunque che, nei singoli casi, si deve tenere conto delle attività mediche specialistiche esercitate da un medico del lavoro, in modo tale da permettere le necessarie eccezioni per tali specifiche attività, che non richiedono uno «studio medico» nell'accezione comune del termine.

**Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dall'Arbeidsretten (il Tribunale del lavoro della Norvegia) il 27 settembre 2000 nella causa Landsorganisasjonen i Norge (Federazione norvegese dei sindacati), e Norsk Kommuneforbund (Sindacato norvegese degli impiegati municipali) contro Kommunenes Sentralforbund (Associazione norvegese delle autorità locali e regionali) e altri**

**(Causa E-8/00)**

(2001/C 49/14)

L'Arbeidsretten (il Tribunale del lavoro della Norvegia) ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo nella causa Landsorganisasjonen i Norge (Federazione norvegese dei sindacati), e Norsk Kommuneforbund (Sindacato norvegese degli impiegati municipali) contro Kommunenes Sentralforbund (Associazione norvegese delle autorità locali e regionali) e altri, pervenuta alla cancelleria della Corte il 2 ottobre 2000, in merito alle seguenti questioni:

*Sul campo di applicazione dell'articolo 53 dell'Accordo SEE*

- 1a. Se un contratto collettivo produca o meno, in linea di principio, tra i membri che vi partecipano dalla parte dei datori di lavoro, effetti vincolanti che possano essere considerati alla stregua di un «accordo tra imprese» ai sensi dell'articolo 53 dell'Accordo SEE.
- 1b. Se la conclusione di un contratto collettivo da parte di un'organizzazione di datori di lavoro costituisca una «decisione di un'associazione di imprese» ai sensi dell'articolo 53 dell'Accordo SEE.
- 1c. Se un comune sia un'«impresa» ai sensi dell'articolo 53 dell'Accordo SEE qualora, nella sua qualità di

datore di lavoro, sia vincolato da un contratto collettivo senza esserne parte.

- 2a. Se una disposizione di un contratto collettivo con finalità diverse da quelle dell'aumento del salario e del miglioramento delle condizioni di lavoro possa ricadere nel campo di applicazione dell'articolo 53 dell'Accordo SEE.
- 2b. In caso di risposta affermativa alla domanda *sub* 2a: quali condizioni deve soddisfare tale disposizione?
3. Se le disposizioni dei contratti collettivi relative ai regimi di pensioni integrative di gruppo, quali la disposizione della clausola 2.1.8, paragrafi 2, 3 e 4 del contratto collettivo di base per i comuni ecc. per il periodo 1998-2000 rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53 dell'Accordo SEE.

*Sul divieto contenuto nell'articolo 53 dell'Accordo SEE*

4. Se la condizione, contenuta in un contratto collettivo, che un regime di pensioni integrative di gruppo si fondi su di un sistema di finanziamento che non discrimini in base al genere, condizione questa soddisfatta da un solo fornitore, sia o meno compatibile con l'articolo 53 dell'Accordo SEE.

- 5a. Se la disposizione contenuta in un contratto collettivo che prevede che l'offerta di regimi di pensioni integrative da parte di una compagnia di assicurazioni ad un datore di lavoro deve essere approvata dai rappresentanti delle parti del contratto collettivo sia o meno compatibile con l'articolo 53 dell'Accordo SEE.
- 5b. In caso affermativo: la valutazione di compatibilità potrebbe avere esito diverso nel caso in cui per la suddetta approvazione fosse necessaria l'unanimità tra le parti?
6. Se la disposizione contenuta in un contratto collettivo che impone, come condizione per il trasferimento da un regime di pensioni integrative ad un altro, che il nuovo prodotto assicurativo sia stato approvato, tacitamente od espressamente, da un organismo di diritto pubblico sia compatibile con l'articolo 53 dell'Accordo SEE.
- 7a. Se le disposizioni dei contratti collettivi che prevedono che il cambiamento del fornitore di un regime di pensioni integrative sia sottoposta alla condizione che il datore di lavoro, prima di prendere la decisione relativa al cambiamento, abbia già concluso separatamente, previa l'approvazione dell'organismo di diritto pubblico che gestisce il programma di trasferimento, un accordo sui trasferimenti reciproci tra i regimi pensionistici, siano compatibili con l'articolo 53 dell'Accordo SEE.
- 7b. In caso affermativo: la valutazione potrebbe avere un esito diverso nel caso in cui l'inserimento negli accordi relativi al trasferimento non potesse avvenire prima dell'adozione della decisione relativa al cambiamento?
8. Se la somma delle disposizioni di un contratto collettivo, quali le disposizioni della clausola 2.1.8, paragrafi 2, 3 e 4, del contratto collettivo di base per i comuni ecc. per il periodo 1998-2000, possa essere considerata incompatibile con l'articolo 53 dell'Accordo SEE, nonostante nessuna delle disposizioni, presa singolarmente, rientri nel campo d'applicazione del divieto ivi contenuto.

*Sull'interpretazione dell'articolo 54 dell'Accordo SEE*

9. Se un'associazione di comuni, che è un'associazione d'interessi ed un'organizzazione di datori di lavoro, quale l'associazione norvegese delle autorità locali e regionali, possa essere considerata come un'«impresa» ai sensi dell'articolo 54 dell'Accordo SEE nel contesto della negoziazione di contratti collettivi.
10. Se un'impresa, ammettendo che si trovi in «posizione dominante», possa concludere, per il passaggio ad un nuovo fornitore del regime pensionistico integrativo, un accordo o applicare condizioni quali quelle stabilite nella clausola 2.1.8, paragrafi 2, 3 e 4, del contratto collettivo di base per i comuni ecc. per il periodo 1998-2000, a prescindere dall'articolo 54 dell'Accordo SEE.

**Ricorso presentato il 21 dicembre 2000 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia**

**(Causa E-9/00)**

(2001/C 49/15)

Il 21 dicembre 2000, l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Peter Dyrberg, in qualità di agente dell'Autorità di vigilanza EFTA, 74, Rue de Trèves, B-1040 Bruxelles, ha presentato ricorso davanti alla Corte EFTA contro il Regno di Norvegia.

La ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi che incombono su di esso in virtù delle seguenti disposizioni dell'Accordo SEE:

— articolo 16, applicando due diverse forme di vendita al dettaglio: una per la birra con un contenuto alcolico compreso tra il 2,5 % e il 4,75 % in volume, prodotta principalmente a livello nazionale, che può essere venduta fuori dai punti vendita del Monopolio statale sul vino e gli alcolici («Vinmonopolet»); un'altra per le altre bevande alcoliche con lo stesso contenuto alcolico, per lo più importate da altri Stati membri del SEE, che invece possono essere vendute solamente attraverso tale Monopolio, e

— articolo 11, applicando misure più restrittive in relazione alle licenze di servire bevande alcoliche con un contenuto alcolico compreso tra il 2,5 % e il 4,75 % in volume, per lo più importate da altri Stati membri del SEE, rispetto a quelle relative alle licenze di servire birra, prodotta principalmente a livello nazionale, non essendo tali misure necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo di tutela della salute pubblica consacrato nell'articolo 13 dell'Accordo SEE.

*Circostanze di fatto e di diritto e motivi adottati a sostegno:*

— L'articolo 16 dispone che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati EFTA per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

- 
- Secondo la ricorrente, la Norvegia, imponendo la condizione che le vendite di bevande alcoliche diverse dalla birra, con un contenuto alcolico compreso tra il 2,5 % e il 4,75 % in volume, siano effettuate unicamente attraverso Vinmonopolet, e permettendo nel contempo la vendita di birra negli spacci alimentari provvisti di licenza municipale, ha violato l'articolo 16 dell'Accordo SEE.
  - La birra è prodotta principalmente a livello nazionale, mentre le altre bevande alcoliche con lo stesso contenuto alcolico sono per lo più importate. Inoltre, secondo la ricorrente, questi prodotti sono in concorrenza tra loro.
  - L'articolo 11 dell'Accordo SEE vieta le restrizioni quantitative sulle importazioni e tutte le misure di effetto equivalente. Una misura siffatta può essere ammessa unicamente quando sia giustificata ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo SEE.
  - Secondo la ricorrente, la Norvegia, impedendo ai ristoranti ed agli altri stabilimenti, titolari di una licenza per servire birra, di servire altre bevande alcoliche con lo stesso contenuto alcolico, comprese le bevande a base di superalcolici, ha violato l'articolo 11 dell'Accordo SEE.
  - La ricorrente sostiene che tale proibizione non può essere giustificata sulla base dell'articolo 13 dell'Accordo SEE per ragioni di salute pubblica, in quanto la misura prescelta non è necessaria né proporzionata.
-

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

**Invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione denominato «Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base delle conoscenze socioeconomiche»****Borse Marie Curie di ospitalità nelle imprese***Identificativo dell'invito IHP-MCHI-01-1*

(2001/C 49/16)

1. Conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (RST) per il periodo 1998-2002 <sup>(1)</sup> (di seguito, «Quinto programma quadro») e alla decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999 che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione denominato «Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base delle conoscenze socioeconomiche» <sup>(2)</sup>, la Commissione europea invita a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del suddetto programma specifico.

Ai sensi dell'articolo 5 del programma specifico, la Commissione europea ha elaborato un programma di lavoro <sup>(3)</sup> che, precisando obiettivi e priorità di RST nonché il relativo calendario indicativo, funge da base per l'attuazione del programma specifico. Esso stabilisce altresì obiettivi, priorità, dotazioni indicative di bilancio e tipo di azioni indirette di RST cui il presente invito fa riferimento.

2. Per il presente invito è prevista la presentazione di proposte, ulteriormente specificate al successivo punto 4, con termine a data fissa: allo scadere del termine si procede alla valutazione e le proposte presentate dopo il termine ne sono escluse. Non sono ammessi invii scaglionati di parti di una stessa proposta.
3. Il programma specifico è attuato principalmente tramite azioni indirette di RST, come previsto dagli allegati II e IV del Quinto programma quadro e dall'allegato III del programma specifico.

I criteri e le modalità di valutazione e di selezione applicabili al presente invito sono descritti nel Quinto programma quadro, nel programma specifico, nella decisione 1999/65/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati

della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro <sup>(4)</sup> (di seguito, «regole per la partecipazione e la divulgazione») e nel programma di lavoro. Ulteriori informazioni a riguardo sono contenute nel Manuale sulle procedure di valutazione delle proposte <sup>(5)</sup> relativo al Quinto programma quadro e nell'allegato relativo al programma specifico cui si riferisce il presente invito.

Per ulteriori delucidazioni sulla regolamentazione e sulle modalità di redazione e presentazione delle proposte si consulti la Guida del proponente. La guida, il programma di lavoro ed eventuali ulteriori informazioni in merito al presente invito possono essere richieste ad uno dei seguenti indirizzi della Commissione europea:

Commissione europea  
Direzione generale della Ricerca  
Unità D2  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

E-mail: [improving@cec.eu.int](mailto:improving@cec.eu.int)

Fax: (32-2) 296 21 33

Internet: <http://www.cordis.lu/improving>

4. I soggetti in possesso dei requisiti necessari per partecipare alle azioni indirette di RST sono invitati a presentare proposte relative alle seguenti sezioni del programma di lavoro:

**Borse Marie Curie di ospitalità nelle imprese**

Queste borse sono erogate alle società formalmente costituite (comprese le PMI) ai fini della formazione di giovani ricercatori in ambiente industriale o commerciale.

*Settori scientifici ammessi*

Le borse Marie Curie previste dal programma Potenziale umano sono erogabili a tutti i campi della ricerca scientifica finalizzati al conseguimento degli obiettivi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.

<sup>(1)</sup> GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 64 del 12.3.1999, pag. 105.

<sup>(3)</sup> Decisione C(1999) 508 della Commissione, modificata dalla decisione C(2000) 3749 del 13 dicembre 2000.

<sup>(4)</sup> GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 46.

<sup>(5)</sup> Decisione C(1999) 710 della Commissione, modificata dalla decisione C(2000) 2002 del 14 luglio 2000.

La dotazione di bilancio prevista quale contributo comunitario per questo invito è di 15 milioni di EUR. Le proposte devono essere consegnate entro il 3 ottobre 2001.

5. I proponenti sono caldamente invitati ad utilizzare il software ProTool (Proposal Preparation Tool) che può essere ottenuto dalla Commissione via Internet (<http://www.cordis.lu/fp5/protocol>), per posta elettronica o su CD-ROM. Tale software facilita la predisposizione delle necessarie informazioni di natura tecnica ed amministrativa.

Le proposte possono essere presentate in uno dei modi seguenti:

- preparate impiegando lo strumento ProTool (Proposal Preparation Tool) e spedite per via elettronica, impiegando un sigillo elettronico (compreso un sistema di criptazione per il trasferimento su server o la spedizione tramite posta elettronica).

Il proponente deve richiedere all'autorità di certificazione della Commissione un certificato digitale in modo da poter apporre la propria firma elettronica sul file contenente la proposta. Il file contenente la proposta definitiva è così «sigillato» ed un breve file di controllo («fingerprint») è creato automaticamente.

Il file di controllo, che permette di identificare la proposta in modo univoco e inequivocabile, va inviato (per via elettronica o per fax) entro e non oltre le ore 17.00 (ora di Bruxelles) del giorno di scadenza indicato. Il file contenente la proposta deve essere ricevuto per via elettronica dalla Commissione, senza alcuna ulteriore modifica, entro 48 ore dalla scadenza del termine ultimo.

La presentazione per via elettronica di una proposta di borsa Marie Curie deve avvenire conformemente alle istruzioni dettagliate fornite nel sito Internet relativo a tali borse: <http://www.cordis.lu/improving>,

- preparate dal coordinatore utilizzando i formulari cartacei allegati alla guida del proponente oppure preparate con ProTool e stampate dal proponente su supporto cartaceo.

Per essere considerate ammissibili <sup>(1)</sup>, le proposte presentate su supporto cartaceo devono essere consegnate alla Commissione, entro e non oltre le ore 17.00 (ora di Bruxelles) del termine ultimo indicato, al seguente indirizzo:

Programma IHP  
The Research Proposal Office  
Square Frère Orban/Frère Orbanplein, 8  
B-1040 Bruxelles

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Guida del proponente.

Si richiama l'attenzione dei proponenti sull'importanza di scrivere l'indirizzo esattamente come indicato: qualsiasi variazione potrebbe essere causa di ritardo nella consegna ai servizi incaricati del programma «IHP — Potenziale umano» che potrebbero così ricevere la proposta dopo la scadenza del termine ultimo.

I proponenti sono pregati di utilizzare uno solo dei metodi precedentemente indicati e di presentare un'unica versione di ogni proposta. Qualora una proposta ammissibile pervenga sia in formato cartaceo che elettronico sarà tenuto conto soltanto di quest'ultimo.

**Avviso importante:** diversamente da quanto previsto nei precedenti inviti, nei quali i termini ultimi si riferivano all'invio delle proposte, i termini fanno ora riferimento alla data di *ricevimento* delle proposte da parte della Commissione.

Si richiama inoltre l'attenzione dei proponenti sulle nuove disposizioni che regolano la valutazione delle proposte presentate nell'ambito del programma «accrescere il potenziale umano e la base di conoscenze socioeconomiche» (IHP), come indicato nel Manuale delle procedure di valutazione delle proposte (e in particolare nel suo allegato N, che fa specifico riferimento al programma IHP).

La nuova versione del «Manuale delle procedure di valutazione delle proposte» è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.cordis.lu/fp5/src/evalman.htm>

6. In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (richieste di informazioni, presentazione di proposte, ecc.) dovrà essere indicato lo specifico codice identificativo dell'invito.

La presentazione di una proposta, sia su supporto cartaceo che per via elettronica, implica l'accettazione delle procedure e delle condizioni riportate nel presente invito e nei documenti cui questo fa riferimento.

Tutte le proposte ricevute dalla Commissione europea saranno gestite con la massima riservatezza.

Conformemente alle regole per la partecipazione e la divulgazione, nonché al regolamento della Commissione europea che ne disciplina l'applicazione, gli Stati membri e i paesi associati possono, presentando richiesta motivata, avere accesso alle conoscenze utili per l'elaborazione delle proprie politiche. Tali conoscenze devono essere il risultato delle azioni di RST finanziate a seguito del presente invito e devono riguardare una parte del programma di lavoro per la quale sia stata espressamente prevista tale possibilità di accesso.

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte o a collaborare alla loro stesura.

(<sup>1</sup>) Se il corriere dovesse chiedere il recapito telefonico del destinatario si prega fornire il numero seguente: (32-2) 298 42 06.

**Invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «accrescere il potenziale umano e la base di conoscenze socioeconomiche»**

**Borse Marie Curie: soggiorni presso i centri di formazione**

*identificativo dell'invito IHP-MCHT-01-1*

e

**Borse Marie Curie di ospitalità per lo sviluppo**

*identificativo dell'invito IHP-MCHD-01-1*

(2001/C 49/17)

1. Conformemente alla decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) <sup>(1)</sup> (di seguito «Quinto programma quadro»), e della decisione n. 1999/173/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base di conoscenze socioeconomiche» <sup>(2)</sup> (di seguito «programma specifico»), la Commissione invita a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico menzionato.

Come base di attuazione del programma specifico, ed ai sensi dell'articolo 5 di questo, la Commissione europea ha elaborato un programma di lavoro <sup>(3)</sup> in cui sono precisati gli obiettivi e le priorità di RST, nonché il relativo calendario indicativo di attuazione. Il programma di lavoro fissa inoltre gli obiettivi, le priorità, le dotazioni indicative di bilancio ed i tipi di azione indiretta di RST cui il presente invito fa riferimento.

2. Le proposte sollecitate dal presente invito, relative alle materie precisate al punto 4, devono essere presentate entro un preciso termine e saranno valutate al suo scadere. Le proposte che non rispettano il termine indicato non saranno prese in considerazione nell'ambito del presente invito. Le proposte vanno presentate in un unico invio (e non in più fasi distinte).

3. Il programma specifico è attuato, in particolare, tramite azioni indirette di RST come previsto dagli allegati II e IV del Quinto programma quadro e dall'allegato III del programma specifico.

Al presente invito si applicano i criteri di valutazione e di selezione e le modalità indicati nel Quinto programma quadro, nel programma specifico, nella decisione 1999/65/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro <sup>(4)</sup> (di

seguito regole per la partecipazione e la divulgazione), e nel programma di lavoro. Ulteriori informazioni a riguardo sono contenute nel manuale sulle procedure di valutazione delle proposte <sup>(5)</sup>, in particolare nel suo allegato relativo al programma specifico cui si riferisce il presente invito.

Per ulteriori delucidazioni sulla regolamentazione e sulle modalità di redazione e presentazione delle proposte si consulti la guida del proponente. La guida, il programma di lavoro ed eventuali ulteriori informazioni in merito al presente invito possono essere richieste ad uno dei seguenti indirizzi della Commissione europea:

Commissione europea  
Direzione generale Ricerca  
Unità D2  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

E-mail: [improving@cec.eu.int](mailto:improving@cec.eu.int)  
Fax (32-2) 296 21 33  
Internet: <http://www.cordis.lu/improving>

4. I soggetti in possesso dei requisiti necessari per partecipare alle azioni indirette di RST sono invitati a presentare proposte relative alle parti del programma di lavoro indicate di seguito.

**Soggiorni presso i centri di formazione Marie Curie**

Questo programma finanzia brevi soggiorni presso i centri di formazione Marie Curie per giovani ricercatori che seguono un corso di dottorato, offrendo loro la possibilità di intraprendere parte del corso di dottorato in un paese diverso dal proprio, con il vantaggio di lavorare all'interno di un gruppo riconosciuto a livello internazionale in un settore specialistico di ricerca.

**Borse Marie Curie di ospitalità per lo sviluppo**

Queste borse permettono agli istituti che si occupano di ricerca nelle regioni meno favorite e che necessitano di sviluppare nuove aree di competenza di ospitare giovani ricercatori che dispongono della necessaria esperienza di ricerca. Ciò contribuirà a sviluppare un bacino di ricerca di alto livello in tali istituti.

<sup>(1)</sup> GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 64 del 12.3.1999, pag. 105.

<sup>(3)</sup> Decisione della Commissione C(1999) 508, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione C(2000) 3749 del 13 dicembre 2000.

<sup>(4)</sup> GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 46.

<sup>(5)</sup> Decisione della Commissione C(1999) 710 del 24 marzo 1999, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione C(2000) 2002 del 14 luglio 2000.



*Settori scientifici interessati*

Le borse Marie Curie offerte dal programma «Potenziale umano» riguardano tutti i gli aspetti della ricerca scientifica che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.

La dotazione di bilancio indicativa destinata al presente invito, in termini di contributo comunitario, è la seguente:

Tipo di borsa	Termine per il ricevimento delle proposte	Stanziamiento indicativo (in milioni di euro) per le domande presentate entro il termine
Soggiorni presso i centri di formazione Marie Curie	16 maggio 2001	44,0
Borse Marie Curie di ospitalità per lo sviluppo	16 maggio 2001	15,0

5. I proponenti sono caldamente invitati ad utilizzare il software ProTool (Proposal Preparation Tool) che può essere ottenuto dalla Commissione via Internet (<http://www.cordis.lu/fp5/protocol>), per posta elettronica o su CD-ROM. Tale software facilita la predisposizione delle necessarie informazioni di natura tecnica ed amministrativa.

Le proposte possono essere presentate in uno dei modi seguenti:

- Preparare impiegando lo strumento ProTool (Proposal Preparation Tool) e spedite per via elettronica, impiegando un sigillo elettronico (compreso un sistema di criptazione per il trasferimento su server o la spedizione tramite posta elettronica).

Il proponente deve richiedere all'autorità di certificazione della Commissione un certificato digitale in modo da poter apporre la propria firma elettronica sul file contenente la proposta. Il file contenente la proposta definitiva è così «sigillato» ed un breve file di controllo («fingerprint») è creato automaticamente.

Il file di controllo, che permette di identificare la proposta in modo univoco e inequivocabile, va inviato (per via elettronica o per fax) entro e non oltre le ore 17.00 (ora di Bruxelles) del giorno di scadenza indicato. Il file contenente la proposta deve essere ricevuto per via elettronica dalla Commissione, senza alcuna ulteriore modifica, entro 48 ore dalla scadenza del termine ultimo.

La presentazione per via elettronica di una proposta di borsa Marie Curie deve avvenire conformemente alle istruzioni dettagliate fornite nel sito Internet relativo a tali borse: <http://www.cordis.lu/improving>

- Preparare dal coordinatore utilizzando i formulari cartacei allegati alla guida del proponente oppure preparate con ProTool e stampate dal proponente su supporto cartaceo.

Per essere considerate ammissibili <sup>(1)</sup>, le proposte presentate su supporto cartaceo devono essere consegnate alla Commissione, entro e non oltre le ore 17.00 (ora di

Bruxelles) del termine ultimo indicato, al seguente indirizzo:

Programma IHP  
The Research Proposal Office  
Square Frère Orban/Èrère Orbanplein 8  
B-1040 Bruxelles.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Guida del proponente.

Si richiama l'attenzione dei proponenti sull'importanza di scrivere l'indirizzo esattamente come indicato: qualsiasi variazione potrebbe essere causa di ritardo nella consegna ai servizi incaricati del programma «IHP - Potenziale umano» che potrebbero così ricevere la proposta dopo la scadenza del termine ultimo.

I proponenti sono pregati di utilizzare uno solo dei metodi precedentemente indicati e di presentare un'unica versione di ogni proposta. Qualora una proposta ammissibile pervenga sia in formato cartaceo che elettronico, sarà tenuto conto soltanto di quest'ultimo.

**Avviso importante:** Diversamente da quanto previsto nei precedenti inviti, nei quali i termini ultimi si riferivano all'invio delle proposte, i termini fanno ora riferimento alla data di ricevimento delle proposte da parte della Commissione.

Si richiama inoltre l'attenzione dei proponenti sulle nuove disposizioni che regolano la valutazione delle proposte presentate nell'ambito del programma «accrescere il potenziale umano e la base di conoscenze socioeconomiche» (IHP), come indicato nel «Manuale delle procedure di valutazione delle proposte» (ed in particolare nel suo allegato N che fa specifico riferimento al programma IHP).

La nuova versione del «Manuale delle procedure di valutazione delle proposte» è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.cordis.lu/fp5/src/evalman.htm>.

6. In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (richieste di informazioni, presentazione di proposte, ecc.), dovrà essere indicato lo specifico codice identificativo dell'invito.

La presentazione di una proposta, sia su supporto cartaceo che per via elettronica, implica l'accettazione delle procedure e delle condizioni riportate nel presente invito e nei documenti cui questo fa riferimento.

Tutte le proposte ricevute dalla Commissione europea saranno gestite con la massima riservatezza.

Conformemente alle regole per la partecipazione e la divulgazione, nonché al regolamento della Commissione europea che ne disciplina l'applicazione, gli Stati membri ed i paesi associati possono, presentando richiesta motivata, avere accesso alle conoscenze utili per l'elaborazione delle proprie politiche. Tali conoscenze devono essere il risultato delle azioni di RST finanziate a seguito del presente invito e devono riguardare una parte del programma di lavoro per la quale sia stata espressamente prevista tale possibilità di accesso.

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte o a collaborare alla loro presentazione.

<sup>(1)</sup> Se il corriere dovesse chiedere il recapito telefonico del destinatario si prega fornire il numero seguente: (32-2) 298 42 06.

## INVITO A PRESENTARE PROGETTI

(VP/2001/006)

### Linea di bilancio B3-4003: «Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese»

(2001/C 49/18)

L'autorità di bilancio ha fissato l'importo della linea B3-4003 a 3,91 milioni di EUR per il 2001.

Questo stanziamento copre il finanziamento delle azioni intese a rafforzare la cooperazione transnazionale dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di informazione, di consultazione e di partecipazione nelle imprese operanti in più Stati membri, anche se esse non rientrano nelle direttive 94/45/CE e 97/74/CE, nonché azioni di formazione dei rappresentanti presso le istanze dell'informazione, della consultazione e della partecipazione transnazionali.

Una parte pari al 10 % massimo di questo stanziamento è destinata alla partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali dei paesi candidati all'adesione.

#### I — OBIETTIVI PERSEGUITI

Il commento della linea di bilancio insiste fortemente sullo scopo delle azioni sovvenzionate, vale a dire consentire in modo pragmatico di riunire le condizioni per favorire lo sviluppo dell'informazione, della consultazione e della partecipazione dei lavoratori a livello delle imprese, segnatamente promuovendo le direttive 94/45/CE e 97/74/CE, la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla partecipazione dei lavoratori alla società europea e la proposta di direttiva che definisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea [COM(1998) 612 def.].

La linea di bilancio intende finanziare azioni specifiche.

I promotori, così come le persone interessate, devono essere rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Per l'esercizio di bilancio 2001 vengono definiti alcuni obiettivi prioritari:

- rafforzamento della cooperazione transnazionale, in materia d'informazione e di consultazione, tra rappresentanti dei lavoratori, tra datori di lavoro e tra rappresentanti dei lavoratori e di datori di lavoro appartenenti ad imprese operanti in più Stati membri, nonché dei Paesi candidati all'adesione,
- scambio di esperienze per la preparazione della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori agli organi decisionali della Società europea (Statuto della Società Anonima Europea),
- cooperazione tra rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro per garantire un'informazione e una consultazione corrette dei dipendenti a tutti i livelli (nazionale ed europeo) dell'impresa o del gruppo di imprese,

- azioni innovatrici connesse alla gestione dei diritti all'informazione, consultazione e partecipazione in seno ad imprese multinazionali nel contesto di strategie di sviluppo e competitività dei diversi settori d'attività e delle ristrutturazioni, concentrazioni, cessioni e dislocazioni di ciascuna impresa,
- aiuto all'istituzione di organi d'informazione e di consultazione e all'attuazione di buone prassi nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie,
- realizzazione di bilanci dell'esperienza nel settore dell'informazione e della consultazione in seno ai comitati aziendali europei,
- azioni innovatrici connesse alla promozione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e ai risultati delle imprese nel contesto delle istanze d'informazione e di consultazione.

#### II — AZIONI AMMISSIBILI

Le forme di azioni ammissibili sono:

1. Le prassi, lo scambio di informazioni e i bilanci di esperienze nel campo dell'informazione, della consultazione e della partecipazione nelle imprese o nei gruppi di imprese. Rapporto fra queste pratiche d'informazione e consultazione a livello d'impresa e la dimensione settoriale europea.

**Promotori:** può trattarsi di organizzazioni di rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro, ovvero degli organismi tecnici delegati dall'una o dall'altra delle parti.

Saranno particolarmente incoraggiate le azioni congiunte.

2. Azioni innovatrici connesse alla preparazione della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori agli organi decisionali della Società europea.

#### **Promotori:**

- *per i lavoratori:* per i lavoratori: può trattarsi del comitato d'impresa o di un organo analogo che rappresenta i lavoratori, del sindacato regionale, nazionale, europeo, settoriale o interprofessionale da cui dipendono le imprese,
- *per i datori di lavoro:* le domande possono provenire dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese interessate, da un organismo rappresentativo di datori di lavoro a livello nazionale o europeo, interprofessionale o settoriale.

Le azioni congiunte sono particolarmente incoraggiate.

3. Azioni innovatrici in materia di diffusione dei diritti all'informazione e alla consultazione connessi ai casi di ristrutturazione, concentrazione e dislocazione di imprese. Azioni innovatrici connesse alla partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e ai risultati delle imprese.

**Promotori:** le domande possono essere introdotte da organismi o organizzazioni rappresentativi dei datori di lavoro o dei lavoratori, interprofessionali (europei, nazionali, locali) o professionali (europei, nazionali, aziendali).

Le azioni congiunte saranno particolarmente incoraggiate.

Sarà data priorità alle azioni innovatrici e/o che riguardino dei soggetti nuovi rispetto all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione dei rappresentanti delle imprese. I promotori che desiderano presentare più progetti sulla linea di bilancio sono invitati a far pervenire alla Commissione una prospettiva d'insieme delle azioni che desiderano siano sostenute durante l'esercizio di bilancio corrispondente alla linea in questione.

### III — AMMISSIBILITÀ DEL RICHIEDENTE

Trattandosi di persone giuridiche, il richiedente deve essere giuridicamente costituito e registrato.

A una società commerciale le sovvenzioni possono essere concesse solo se l'obiettivo immediato del progetto è non commerciale e assolutamente non lucrativo.

Il richiedente deve presentare gli indicatori di fattibilità legale, finanziaria e di moralità professionale per portare a buon fine l'azione sovvenzionata.

Il richiedente non deve essere oggetto di uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara di appalto (direttiva 92/50/CEE, articolo 29, paragrafi a, b, e, f e g).

Il richiedente deve avere la capacità di garantire il finanziamento delle sue attività e disporre di fonti adeguate e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo di realizzazione dell'azione e per partecipare, se del caso, al suo finanziamento.

Il richiedente deve avere la capacità operativa (tecnica, gestionale) per condurre a buon fine l'attività da sovvenzionare.

### IV — MODALITÀ DI ATTUAZIONE

I progetti devono essere presentati entro il 15 settembre 2001. Saranno presi in considerazione soltanto i progetti che iniziano nel 2001.

#### 1. Guida e formulario

Una guida e un formulario sono a disposizione dei promotori:

— per posta al seguente indirizzo:

Commissione Europea  
Direzione generale Occupazione e Affari Sociali  
Unità D/3 — Linea B3-4003  
Rue Joseph II/Jozef II-straat 37 (4/20)  
B-1049 Bruxelles

— per fax: (32-2) 299 08 98

— per posta elettronica: EMPL-b3-4003@cec.eu.int

— sul sito [http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european\\_works\\_council/library](http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/library).

#### 2. Presentazione dei progetti

Le domande devono essere inviate in duplice copia, esclusivamente per posta al seguente indirizzo:

Commissione Europea  
Direzione generale Occupazione e Affari Sociali  
Servizio corriere — Archivi  
Rue Joseph II/Jozef II-straat 37 (0/26)  
B-1049 Bruxelles.

Per evitare questioni connesse alla trasmissione la domanda dovrà altresì essere inviata per posta elettronica al seguente indirizzo:

EMPL-B3-4003@cec.eu.int

o per fax al (32-2) 299 08 90.

Qualora il promotore non disponga di comunicazione elettronica, è pregato di allegare al plico postale un dischetto con una copia digitale del formulario.

#### 3. Esame delle domande

L'esame e la selezione avverranno nel rispetto del commento di bilancio, dei criteri fissati, delle priorità, ad opera di un comitato di selezione, alle seguenti date:

— 2 maggio 2001 per le domande pervenute entro il 31 marzo 2001,

— 10 luglio 2001 per le domande pervenute entro il 31 maggio 2001,

— 15 ottobre 2001 per le domande pervenute entro il 15 settembre 2001.

**Le domande incomplete alla data della presentazione saranno respinte.**

#### 4. **Convenzione che regola la sovvenzione**

La notifica negativa sarà oggetto di una lettera di rifiuto. La notifica positiva sarà oggetto di una lettera accompagnata da una convenzione. Quest'ultima sarà sottoposta al richiedente per accettazione e firma. La Commissione rispedirà poi una copia firmata.

La sovvenzione non copre la totalità del costo del progetto. La Commissione si riserva il diritto di rifiutare e/o di porre un limite massimo ad alcuni elementi del preventivo. D'altra parte, al promotore del progetto è chiesto un cofinanzia-

mento per un importo minimo del 20 % del costo totale dell'operazione. I contributi in natura saranno accettati. Le modalità di pagamento saranno precisate nella convenzione. Come regola generale è previsto un acconto del 70 % del contributo concesso per ogni sovvenzione inferiore a 100 000 EUR (30 % per le sovvenzioni superiori a 100 000 EUR).

#### 5. **Valutazione e controllo**

Secondo le condizioni previste dalla convenzione, dovranno essere fornite una relazione e una esecuzione di bilancio.

---